

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

Oggetto: **Settore FALQ – Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 - Istituzione di aree delimitate in cui devono essere adottate misure fitosanitarie ai fini dell'eradicazione della Flavescenza dorata della vite "Grapevine flavescence dorée phytoplasma" nella Regione Marche e revoca focolai istituiti ai sensi di norme pregresse. - Anno 2023**

DECRETA

1. Di revocare dalla data di adozione del presente decreto gli atti di seguito elencati riguardanti l'istituzione di focolai di Flavescenza dorata della vite (FD) ai sensi del D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 abrogato con D.M. del 6 giugno 2023:

- a) Determina del Dirigente ASSAM n° 31 del 26/02/2002 di istituzione dei focolai di Montalto delle Marche (AP) foglio 38 particelle n° 91,172,173,176,178,179,180;
- b) Determina del Dirigente ASSAM n°53 del 15/04/2005 di istituzione del focolaio di FD di Ripatransone (AP) foglio 11 particelle n°53, 129 e 54;
- c) Determina del Dirigente ASSAM n° 584 del 06/09/2010 di istituzione del focolaio di FD di Gradara (PU) foglio 3 particelle n° 29, 30, 47, 108, 165, 167, 169, 171, 173, 179, 336, 338;
- d) Determina del Dirigente ASSAM n° 432 del 29/05/2012 di istituzione del focolaio di FD di Pesaro (PU) foglio n°10 particelle n° 31-83-128-129-133-135-141-288-290-338-345-346;
- e) Determina del Dirigente ASSAM n° 275 del 8 maggio 2015 di istituzione dei focolai di FD di Pesaro (PU) foglio n°8 particelle n° 66-273-477-478-479 e Serra de' Conti (AN) foglio n°22 particelle n° 11-12-38-39-165-170-174;
- f) Decreto del Direttore ASSAM n° 92 del 31/01/2017.92 del 31 gennaio 2017 di istituzione dei focolai di FD di Fano (PU) foglio n°31 particelle n°119-120-121-192-118; Saltara (PU) foglio n°8 particella n°6 e foglio n°6 particella n°32; Ortezzano (FM) foglio n°6 particelle n°561-563-565-567; Carassai (AP) foglio n°21 particelle n°15-16-17-89-254-256; Offida (AP) foglio n°6 particelle n°37-78;
- g) Decreto del direttore n° 111 del 21 febbraio 2019 e Decreto del Direttore del n° 235 del 02 aprile 2019 che modifica il decreto del Direttore n° 111 del 21 febbraio 2019 di istituzione dei focolai di FD di Pesaro (PU) foglio n°9 particelle n° 55-57-60-264-267-269 foglio n°4 particelle n° 48-77-78-79-80; Montefelcino (PU) foglio n°33 particelle n° 1 0-81-221-223-226-227-229-230- 233- 234 -235-237-238-239-242-261-262-299; Montelparo (FM) foglio n°14 particelle n° 43-138; Monte Roberto (AN) foglio n°12 particelle n° 83-298-300; Senigallia (AN) foglio n°116 particelle n° 580-588; Fano (PU) foglio n°140 particelle n° 43-74-75-90-117-120-134-162-163-164-165-177-179 180-181;Montalto delle Marche (AP) foglio n°23 particelle n°199-200 foglio n°24 particelle n° 119-120-355; Gagliole (MC) foglio n°11 particelle n°53-184.;
- h) Decreto del Dirigente ASSAM n. 104 del 30.04.2020 e Decreto del Dirigente ASSAM n° 152 del 22 giugno 2021 che modifica il Decreto del Dirigente ASSAM n° 104 del 30.04.2020 che istituisce i focolai di FD di Altidona (FM) foglio n° 14 particella 138; Belforte del Chienti (MC) foglio n° 9 particella n° 74; Colli al Metauro (PU) foglio n° 6 particella n° 32; Cossignano (AP) foglio n° 2 particella n° 212; Cupramarittima (AP) foglio n° 16 particella n° 122; Fano (PU) foglio n° 30 particella n° 54 e foglio n° 140 particella n° 134; Gradara (PU) foglio n° 3 particella n°108; Morro d'Alba (AN) foglio n° 17 particella n° 452; Offida (AP) foglio n° 1 particella n° 194 e foglio n° 18 particella n° 105; Pesaro (PU)



foglio n° 13 particella n° 334; Ripatransone (AP) foglio n° 40 particella n° 121; San Lorenzo in Campo (PU) foglio n° 19 particella n° 430; Tavullia (PU) foglio n° 22 particella n° 139; Tolentino (MC) foglio n° 58 particella n° 95; Treia (MC) foglio n° 98 particella n° 7.

2. Di stabilire che, ad eccezione di quelli di cui al punto successivo, i suddetti focolai ricadono nelle condizioni di abolizione di cui all'ordinanza del 22 giugno 2023 in quanto a seguito di indagine annuale è stata verificata l'assenza dell'organismo nocivo specificato per almeno 3 anni consecutivi, oppure non costituiscono rischio fitosanitario in quanto è stata verificata dal Servizio Fitosanitario Regionale l'assenza del vettore *Scaphoideus titanus* ed è stata verificata la corretta esecuzione delle misure fitosanitarie;

3. Di istituire ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, numero tre aree delimitate per la presenza di Flavescenza dorata della vite, costituite ciascuna da una zona infestata che corrisponde all'appezzamento in cui in cui la presenza dell'organismo specificato e il suo vettore specificato sono stati confermati e dalla zona cuscinetto che corrisponde alla zona circostante la zona infestata per un raggio di 500 m. Le tre aree delimitate, rappresentate negli allegati 1, 2, 3, riunite in un quadro generale nell'allegato n. 4 del presente atto e visualizzabili sul sito www.amap.marche.it, ricadono nei comuni di: Fano, Pesaro e Montefelcino in provincia di Pesaro-Urbino e sono chiaramente individuate nei punti seguenti;

4. Di dichiarare:

- a) Area delimitata per Flavescenza dorata n.1 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 1, costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,83182 12,94473 e ricadente nel comune di Fano, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*;
- b) Area delimitata Flavescenza dorata n. 2 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 2, costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,947444 12,78081 e ricadente nel comune di Pesaro, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*;
- c) Area delimitata Flavescenza dorata n.3 in cui si attuano misure volte all'eradicazione di Flavescenza dorata la parte di territorio della provincia di Pesaro indicata in allegato 3 costituita dall'appezzamento coltivato a vite individuato dalle coordinate geografiche 43,726672 12,816812 e ricadente nel comune di Montefelcino, in cui la presenza di Flavescenza dorata è stata confermata ed è stato riscontrato il vettore *Scaphoideus titanus*.

5. Di applicare all'interno delle aree delimitate individuate dal presente atto in cui si persegue l'eradicazione della Flavescenza dorata le seguenti misure:

- estirpazione di tutte le piante di vite a dimora nell'area infestata che presentano sintomi riconducibili alla presenza dell'organismo nocivo specificato, senza necessità di ulteriori analisi;
- estirpazione di tutte le piante di vite a dimora nell'area cuscinetto riscontrate infette da FD nel corso dei monitoraggi effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- estirpazione dell'intero appezzamento di vite o parte di esso, qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti;
- estirpazione di tutte le piante di "Vitis sp.", sintomatiche e non, compresi eventuali ricacci, site nei vigneti abbandonati, nelle aree con viti inselvaticite e nelle aree non agricole come ad



esempio i bordi strada, le aree fluviali, le aree incolte, le massicciate ferroviarie e autostradali, ecc.;

- nei casi descritti nei tre punti precedenti, in alternativa all'estirpazione immediata, le piante di vite devono essere capitozzate prima possibile, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell'estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- lotta contro l'insetto vettore "Scaphoideus titanus" secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

6. Di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e di renderlo visibile sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito www.amap.marche.it.
7. Di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta Regionale Marche l'individuazione delle aree delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Fatte salve diverse disposizioni, le misure di estirpazione o temporaneo intervento di capitozzatura, emanate con il presente decreto, sono a cura e spese del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo, dei terreni in cui sono a dimora i vegetali interessati dalle misure medesime.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni dell'ordinanza del 22 giugno 2023 e al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordonì)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"n 4 allegati"



